
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n° X.2

Data: 24.07.2020



**COMUNE DI
MORUZZO**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n° 23

L.R.5/2007 e s.m.i.

SUPERAMENTO RISERVE

- **ADEGUAMENTI NORMATIVI**

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188 E-mail: rollo_marcello@libero.it

Si riportano di seguito gli articoli di normativa così come integrati a seguito del superamento delle relative riserve regionali

“

DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

A. le opere di urbanizzazione primaria sono ~~(ai sensi dell'art. 91 della L.R. 52/91)~~ **(ai sensi dell'art. 5, co. 3, del Regolamento (D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20.01.2012) della L.R. 19/2009. (Riserva 6a)**

1. strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2. spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
3. nuclei elementari di verde;
4. rete di fognatura;
5. rete idrica;
6. illuminazione pubblica;
7. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8. rete telefonica;
9. rete di distribuzione del gas;
10. cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

“

“

ART. 18.2 - ZONA E4. 2**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Riguarda le parti del territorio caratterizzate dalla presenza diffusa di valori ambientali anche connessi ai nuclei edilizi di particolare pregio architettonico e ambientale di cui valorizzano l'esistenza, costituendo un insieme paesaggisticamente insostituibile.

Esso si articola in due sottozone:

la Zona E4.2a - corrispondente alla parte meridionale del territorio comunale, maggiormente relazionata agli elementi edilizi di valore storico – architettonico – ambientale;

la Zona E4.2b - corrispondente alla parte settentrionale e più marginale del territorio comunale, in cui prevalgono le valenze agricole/naturalistiche.

18.2.1 SOTTOZONA E4. 2a

(ambito di valenza agricolo paesaggistica)

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano mira alla salvaguardia e valorizzazione degli aspetti paesaggistici presenti, legati anche alle vedute prospettiche verso le preminenze edilizie di valore storico – architettonico – ambientale, evitando le trasformazioni e l'introduzione di elementi detrattori del paesaggio.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

1. attività agricola;
2. fruizione didattica, ricreativa e sportiva
3. attività faunistico scientifica
4. attività selvicolturale

4. INTERVENTI AMMESSI

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento unicamente su esistenti:

1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli aventi titolo, anche con la possibilità di realizzare n.2 unità abitative nel rispetto della L.R. 1/94;
2. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle e allevamenti in genere anche per attività ippico sportive, ricoveri, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc);
3. edifici per agriturismo;
4. strutture di ricovero avifaunistico per usi scientifici, laboratori, ecc.;

Sono inoltre ammessi:

5. interventi selvicolturali;
6. interventi infrastrutturali.

La nuova costruzione è ammessa per realizzare:

- strutture produttive aziendali unicamente relative alla trasformazione di prodotti di colture arboree specializzate (vigneti, frutteti, oliveti).

L'insediamento è consentito subordinatamente alla dimostrazione di disporre di **adeguata—almeno 10.000 m² di superficie già destinata all'attività agricola di trasformazione di cui almeno il 50% ubicata nel territorio comunale di Moruzzo e, comunque, almeno il 50% in proprietà. (Riserva 6b)**

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto; si attua invece mediante P.A.C. in caso di nuova costruzione ovvero per gli ambiti individuati sulla tavola della Zonizzazione.

Il P.A.C. dovrà farsi carico di:

- prevedere la delimitazione dell'ambito in modo da visualizzare in maniera esaustiva l'organizzazione complessiva dell'area da destinare all'attività, compresi tutti gli eventuali edifici aziendali già esistenti;
- prevedere le opportune forme di integrazione e mitigazione paesaggistica degli interventi.
- quantificare e localizzare le aree per la sosta degli autoveicoli in funzione delle esigenze dell'attività.

26. INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

6.1 Interventi di cui ai punti 1, 3 e 4 del precedente paragrafo 4.

IF max:	pari a quello esistente; in deroga è ammesso un ampliamento "una tantum" di 200 mc, da utilizzarsi anche in più volte, per esigenze igienico funzionali.
H max:	non superiore a quella degli edifici esistenti
DC min:	5,00 m;
DS min:	10.00 m o secondo limite di rispetto stradale se superiore

6.2 Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4.

a) ampliamenti

SC max:	pari a quella esistente; in deroga è ammesso un ampliamento "una tantum" del 20% della superficie coperta delle strutture produttive aziendali esistenti. Tale ampliamento non può superare i 100 mq complessivi in caso di allevamenti
H max:	non superiore a quella degli edifici esistenti
DE min:	in caso di allevamenti: <ul style="list-style-type: none"> - da edifici residenziali dell'azienda: 10,00 m - da edifici residenziali di altra proprietà: secondo tabella allegata e comunque non minore di 20,00 m
DC min:	5,00 m o non minore dell'esistente se inferiore
DS min:	20,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se superiore

b) nuove costruzione

SC max:	200 mq/ha di coltura specializzata
H max:	7,50 m
DC min:	5,00 m;
DS min:	10.00 m o secondo limite di rispetto stradale se superiore
DE min:	da edifici residenziali di altra proprietà: secondo tabella ASS e comunque non minore di 20,00 m

c) Caratteristiche dell'edificazione per gli edifici non compresi in P.A.C.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- dovranno essere previste le opportune forme di integrazione e mitigazione paesaggistica degli interventi.

Il progetto dovrà contenere un'eshaustiva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

6.3 Interventi di cui al punto 5 del precedente paragrafo 3.

Gli interventi selvicolturali dovranno:

- privilegiare la presenza di specie autoctone di pregio (farnia, acero, frassino, olmo, ciliegio);
- essere condotti secondo criteri tesi alla manutenzione, al miglioramento ed alla conservazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
- avvenire nei limiti consentiti dalle prescrizioni della polizia forestale con l'obbligo del mantenimento degli eventuali soggetti di rilevanti dimensioni (soggetti monumentali, matricine);
- utilizzare, nei reimpianti, solo specie autoctone o naturalizzate con divieto della robinia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'ailanto (*Ailantus sp.p.*).

6.4 Interventi di cui al punto 6 del precedente paragrafo 3.

a) Viabilità

E' consentita la manutenzione, il miglioramento della viabilità agricola da utilizzarsi anche per la fruizione turistica e ricreativa.

La finitura del piano di calpestio dovrà essere realizzato con materiali naturali.

6.5 Conservazione delle qualità ambientali e paesaggistiche

Le attività agricole e selvicolturali, edilizie ed infrastrutturali ammesse si attengono anche alle seguenti prescrizioni:

- deve essere mantenuta la rete di canalizzazione esistente atta al convogliamento delle acque meteoriche verso i collettori di raccolta;
- è vietato danneggiare lo strato superficiale del terreno mediante l'asporto e/o l'apporto di terra ai coltivi, tranne che nei casi di rimodellazione delle pendenze naturali per limitare l'erosione dei pendii. Detti divieti e limitazioni non trovano applicazione per le attività edilizie e infrastrutturali;
- è vietata l'alterazione dei prati naturali, individuati sulla Carta della vegetazione con i termini di "prato asciutto, prato concimato, prato umido e prato rinaturalizzato";
- è vietata la riduzione delle superfici boscate e l'eliminazione di siepi e filari come perimetrati e indicati sulla Carta della vegetazione;
- è vietato il taglio, anche parziale, degli esemplari di farnia senza la necessaria autorizzazione dell'autorità forestale competente.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI DIVERSI DA QUELLI EQUINI

Per tali allevamenti esistenti l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato a conseguire il miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione del presente P.R.G.C.

In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

I parametri sotto indicati si riferiscono al fabbricato destinato al ricovero animali.

Altre prescrizioni

Gli interventi sugli allevamenti esistenti dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti interessati, con particolare riguardo verso le viabilità pubbliche e le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima non inferiore a 4.00 m, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/2 mq, utilizzando le specie indicate all'Art.28.

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e il superamento delle carenze eventualmente presenti.

8. PRESCRIZIONI NORMATIVE PER GLI IMMOBILI RICADENTI ALL'INTERNO DEL VINCOLO INDIRETTO ex D.Lgs. n.42/2004

8.1 Adiacenze Villa Savorgnan di Brazzà

• Interventi sugli edifici esistenti

Eventuali interventi sugli edifici esistenti dovranno mantenere l'assetto planivolumetrico degli stessi, ripristinando, ove distrutte, le caratteristiche tipologiche tradizionali delle facciate con coperture in cotto, murature in pietrame naturale lasciato a vista, intonaci lisciati eseguiti senza fasce guida (per gli edifici storici), pitture a tinte tradizionali, "muraglie" in sasso a vista, serramenti e scuri in legno, portali in pietra, ballatoi in legno ed eventuali muri di recinzione in pietrame naturale o sasso a spacco.

- Interventi sulle aree libere da fabbricati

Sulle aree attualmente libere da fabbricati non è consentita alcuna edificazione se non il ripristino delle costruzioni esistenti ed eventuali depositi per attrezzi agricoli seminterrati, nel numero di uno per proprietà, con S.C. max:20 mq e H max fuori terra:2.00 m

Non è consentito, in generale, l'abbattimento delle secolari alberature.

Eventuali interventi sui muri di recinzione e gli steccati in legno dovranno prevedere l'uso dei materiali originali.

E' consentita la sistemazione a prato con piscina senza sovrastrutture murarie.

9. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Non sono consentiti interventi di riordino o di qualsiasi modifica della morfologia del suolo.

“

“

ART. 18.3 - ZONA OMOGENEA V/E

(Verde agricolo di protezione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree poste in diretta connessione con le aree insediative storiche o di valenza paesaggistico - ambientale, generalmente utilizzate ad orto, coltivo, a spazi verdi scoperti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati all'attività agricola legata all'economia di consumo familiare ed a supporto della residenza e funzioni compatibili.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

L'utilizzo della zona deve tendere a mantenere la pratica agricola nel rispetto della morfologia esistente dei suoli e delle valenze paesaggistico ambientali.

La zona è destinata alle seguenti attività:

- agricola e funzioni connesse, quali:
 1. coltivazione dei fondi
 2. realizzazione di modesti volumi a servizio dell'attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi, serre non ancorate stabilmente al suolo
- servizi

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

SC max.:	60 mq
H max:	4,00 m
DC min:	5,00 m
DS min:	6,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se superiore

6. NORME PARTICOLARI

- Criteri di intervento

Gli interventi ammessi devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali con quelli dei fabbricati principali esistenti.

Non sono consentiti interventi di riordino, di miglioramento fondiario o di qualsiasi modifica della morfologia del suolo.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI (Riserva 6c)

Per ~~tali~~ **gli** allevamenti esistenti, **evidenziati in Zonizzazione con apposito simbolo grafico e numerazione**, l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato innanzitutto a conseguire il miglioramento igienico funzionale, limitando l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione del presente P.R.G.C. alla nuova disponibilità edilizia, ma senza e la riduzione della distanza minima dalle residenze non di proprietà.

L'ampliamento previsto può essere utilizzato per realizzare nuove strutture produttive a supporto o integrazione dell'allevamento esistente, anche separate dai corpi di fabbrica aziendali esistenti, con lo scopo di produrre un miglioramento generale della situazione ambientale e/o igienico sanitaria, comunque nel rispetto delle distanze di cui alla ASS allegata.

In qualunque tipo di allevamento, la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

Per gli allevamenti segnalati con i nn. 3 e 4 l'ampliamento ammesso non potrà ridurre la distanza minima esistente tra i fabbricati agricolo produttivi e la Zona A1 di Villa Manin Antonini.

Interventi ammessi e indici urbanistici

Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento nel rispetto dei seguenti indici:

SC max:	ampliamento del 30% della S.C. originaria
H max:	non superiore a quella esistente
DC min:	5,00 m
DE min:	10,00m
DS min:	40,00 m da 20,00m a 30,00 m secondo limite di rispetto riportato in Zonizzazione 6,00 m dove è assente il limite di rispetto

Altre prescrizioni

Gli interventi sugli allevamenti esistenti dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti, con particolare riguardo verso le viabilità pubbliche e le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima di 3,00m, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/4 mq, utilizzando le specie indicate all'Art. 28

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e il superamento delle carenze eventualmente presenti.

NORME GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE

ART. 21 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA ex D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 (ex L. 431/85, L. 1497/39)

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zonizzazioni ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 (ex L. 1497/39, L. 431/85/2004) riportati sulla tavola dei Vincoli.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

Ai beni paesaggistici, individuati nel Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le disposizioni di cui al PPR stesso, fermo restando quanto di seguito indicato e quanto riportato nella Tav. A2 "Vincoli", solo qualora costituisca norma più restrittiva. (Riserva 2)

- 1) I fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, come sotto riportati:
n. 443 – Rio Lin
n. 511 – Rio Tampognacco
n. 512 – Torrente Lavia
n. 515 – Rio Liolo
- 2) Le aree boscate, come definite indicativamente sulla tavola dei dell'Uso del suolo..
La loro reale consistenza e delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 22/82 e succ. modifiche e integrazioni.

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi:

A) Interventi naturalistici, ambientali, gestionali:

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.

E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale.

E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua; eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica ed i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutati lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.
- di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.

B) Interventi edificatori

Gli interventi di carattere edilizio devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

I nuovi volumi dovranno evitare di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

“

“

ART. 32 - PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE

Tutti gli interventi sul territorio comunale, qualunque siano le prescrizioni del piano, devono fare riferimento alle norme e prescrizioni di carattere idrogeologico ed alla Zonizzazione geologica. redatti dal dott. Ziraldo in merito alla presente Variante n.23, cui si rimanda in maniera dinamica, **ma di cui si riportano di seguito le considerazioni conclusive. (Riserva 1)**

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE – ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' -PRESCRIZIONI

Il presente studio è parte integrante della “**VARIANTE N° 23 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MORUZZO**”, che è stata elaborata e redatta dal dott. Arch. Marcello Rollo.

Coerentemente con quanto previsto dalle norme geotecniche e dalle disposizioni antisismiche vigenti e dalla legislazione per la pianificazione territoriale, sono state analizzate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, che concorrono nell'insieme alla valutazione del grado di pericolosità geologica del territorio e costituiscono il presupposto necessario per verificare la sostenibilità delle azioni di trasformazione del territorio stesso. Dette caratteristiche sono state sintetizzate nelle schede “allegato n° 23”.

Questo lavoro si è avvalso degli studi e del materiale cartografico disponibile relativamente al territorio in esame. In particolare la cartografia di analisi derivante da: “Studio geologico-tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica” – P.R.G. Comune di Moruzzo – Ziraldo G., 2007, è stata controllata, aggiornata ed integrata mediante una nuova campagna di rilevamento geomorfologico di dettaglio mirato essenzialmente alla verifica dell'evoluzione dei fenomeni geomorfici a suo tempo riscontrati sul territorio stesso. Si è tenuto conto, in particolare, dello Studio di microzonazione sismica del territorio comunale di recente realizzato ed in fase di approvazione da parte della Commissione Tecnica regionale e di quanto previsto dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR).

Dalle analisi è emerso quanto segue:

- i siti oggetto di variante sono compresi entro zone da subpianeggianti a moderatamente acclivi, con locali settori a profilo più o meno accidentato interessati da diffusi terrazzamenti di origine antropica;
- nella totalità delle aree il sottosuolo risulta costituito da depositi morenici, a componente grossolana prevalente, a grado di addensamento da medio ad elevato (terreni con caratteristiche geomeccaniche complessivamente buone, stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica, amplificazione stratigrafica locale del sisma da trascurabile a moderata), ricoperti da coltri superficiali più o meno spesse di origine eluvio-colluviale e/o riporto;
- il rilevamento di campagna, l'esecuzione delle indagini e la lettura della bibliografia e cartografia geologica disponibile, in particolare il catalogo delle faglie capaci ITHACA, permettono di escludere la presenza localmente di faglie attive e capaci che possano originare fratture superficiali che possano coinvolgere i siti di variante;
- nella pressoché totalità dei siti considerati la falda acquifera, a carattere freatico, è situata a breve distanza dal piano campagna (profondità < 5 mt.), specialmente durante le fasi di massimo impinguamento della falda stessa (per lo più mesi primaverili ed autunnali, in concomitanza con eventi piovosi di notevole intensità e durata), con le conseguenti implicazioni a livello geotecnico, progettuale e costruttivo;
- la limitata soggiacenza della falda e la natura litologica dei depositi superficiali conferisce agli acquiferi un grado di vulnerabilità all'inquinamento elevato. Sarà dunque importante verificare le modalità di realizzazione di eventuali strutture interrato che prevedano lo stoccaggio o la circolazione di fluidi potenzialmente inquinanti quali scarichi, fognature e cisterne interrato;
- i siti di indagine non ricadono in zone interessate da fenomeni di dissesto attivo (frane, forte erosione, subsidenza). I depositi morenici che caratterizzano i principali rilievi presenti nel territorio comunale presentano, infatti, caratteristiche nel complesso favorevoli alla stabilità dei versanti ed i versanti più acclivi presentano una buona copertura boschiva;
- i siti di variante non sono interessati da fenomeni valanghivi;-

- per effetto dell'adeguamento al PAIR, alcune aree del territorio comunale, che non ricadono comunque in zone di potenziale espansione urbanistica, sono state definite a "pericolosità idraulica bassa P1" e come tali su di esse valgono le limitazioni e le inibizioni degli interventi trasformativi definiti dal PAIR stesso, che sono stati tradotti nella presente variante in termini normativi;
- i siti oggetto di variante non ricadono e non interferiscono con ambiti a vincolo idraulico del PAIR. In corrispondenza della zona n° 24 la cartografia geologica relativa al P.R.G.C. vigente segnala un limitato areale soggetto a ristagni idrici temporanei in occasione di eventi piovosi intensi e duraturi, favoriti dalla configurazione morfologica lievemente depressa e dalla bassa permeabilità dei terreni superficiali prevalentemente limosi. In questo areale, non segnalato nella cartografia PAIR, si applicano, cautelativamente, le prescrizioni ed i vincoli d'uso previsti per le aree a pericolosità idraulica bassa P1 del PAIR;
- per quanto attiene alla microzonazione sismica, i siti di indagine, così come indicato nell'allegato n° 12, ricadono nelle microzone definite come "zone stabili suscettibili di amplificazione per effetto dell'assetto litostratigrafico locale";
- il territorio del Comune di Moruzzo è stato classificato (D.M. 15.09.1976 – D.M. 22.09.1980) come zona sismica con grado di sismicità S = 9 (accelerazione sismica orizzontale = 0.07 g) ed è inserito nella nuova classificazione sismica (Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 06.05.2010) in "Zona 2".

In conclusione, ai sensi di:

- art. 13 della Legge 02.02.1974 n° 64;
- art. 10 della L.R. 09.05.1988 n° 27;
- sez. "H" del D.M. 11.03.1988;
- e successive modifiche ed integrazioni,
- artt. 15 e 16 della L.R. 11.08.2009 n° 16,

si può affermare che lo studio svolto ha confermato "LA FATTIBILITA' DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, GEOTECNICO, IDRAULICO E VALANGHIVO DELLA VARIANTE N. 23 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MORUZZO, ESSENDO LE PREVISIONI DI QUESTA (ZONIZZAZIONE, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) COMPATIBILI CON LE CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOSTATICHE DEL TERRITORIO", a condizione che i processi di trasformazione del territorio previsti siano soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di seguito indicate, che dovranno essere recepite nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in oggetto, ai sensi dell'art. 10, comma 4 bis, della L. R. 27/1988.

A) ZONE "Z3" (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente buone)

Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.

Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità da modesta a moderata.

I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geofisico-geognostiche rapportate all'importanza tecnica dell'opera (sondaggi meccanici, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, MASW, HVSR, ecc.).

Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti.

B) AREE CON PROFONDITA' DELLA FALDA INFERIORE AI 5 MT. DAL PIANO CAMPAGNA

Qualora la costruzione di vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica dei vani stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche. Nel caso di nuove edificazioni, i

parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nella dovuta considerazione la superficialità della falda al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.

C) SOMMITA' DI RILIEVI COLLINARI CONFORMATI A DORSALE CON DISLIVELLI ALTIMETRICI DEI VERSANTI > DI 30 MT., PENDII CON INCLINAZIONE MEDIA > DI 15°

Nelle zone in oggetto, in concomitanza con eventi sismici, vi può essere un'amplificazione locale della sollecitazione sismica (amplificazioni topografiche), fatto questo di cui si dovrà tener conto nel dimensionamento delle opere e nell'utilizzo in genere dei siti interessati attraverso la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di amplificazione. Gli studi saranno condotti con i metodi quantitativi semplificati proposti dal D.M. 14.01.2008 o per edifici ed opere strategiche mediante studi specifici di risposta sismica locale.

Gli elementi morfologici in oggetto vanno considerati, sulla base del D.M. 14/01/2008 per altezze superiori ai 30 mt. Tuttavia, si consiglia di valutare anche altezze comprese fra 10 e 30 mt. in accordo con quanto indicato negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – 2008".

Per qualsivoglia opera da realizzarsi in prossimità del bordo superiore di pendii collinari acclivi od in corrispondenza dei pendii stessi, le verifiche di stabilità globale dell'appoggio e delle strutture morfologiche in questione andranno condotte nel stretto rispetto di quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. In particolare, si dovrà garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisce il grado di sicurezza del pendio interessato.

D) FASCIA DI RISPETTO DI 10 M. DAGLI ORLI DI SCARPATE DI ORIGINE FLUVIALE

Dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di 10 m. dal bordo delle scarpate che limitano i solchi di erosione torrentizia evidenziati in corrispondenza dei siti di variante nn. 16 e 24 (vedi allegato n° 11), anche nell'ottica di salvaguardarne e tutelarne, quali elementi di particolare rilevanza paesaggistica, le caratteristiche morfologiche e vegetazionali.

E) RECEPIMENTO DEL PAIR

Nelle aree del territorio comunale classificate a pericolosità idraulica e geologica dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) valgono le norme di attuazione del Piano stesso, che vengono, in parte, di seguito riportate.

In aggiunta, nelle aree classificate a pericolosità idraulica P1, quale misura minima di sicurezza, si dovrà procedere all'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm. sopra il piano campagna ed al divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

A seguito del recepimento del PAIR, le perimetrazioni degli ambiti di pericolosità idraulica riportati nel P.R.G.C. vigente nelle: "Carta della rete idrografica e delle sorgenti" e "Carta delle penalità ai fini edificatori" ("*zone soggette ad esondazioni "eccezionali", "aree con falda affiorante o subaffiorante permanentemente umide e acquitrinose", "aree soggette a ristagni d'acqua temporanei imputabili alla morfologia e al drenaggio difficoltoso per situazioni locali di bassa permeabilità dei terreni e/o per la presenza della falda freatica in prossimità del piano campagna"*), che corrispondono come perimetro a quelli riportati nel PAIR, e le disposizioni relative contenute nelle Norme di attuazione, sono superati dalle prescrizioni del PAIR.

Nelle aree a pericolosità idraulica individuate nel P.R.G.C., non censite dal PAIR, si applicherà la normativa del PAIR attribuendo alle stesse la classe di pericolosità P1.

ESTRATTO NORME “PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI INTERESSE REGIONALE”

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito “Piano”, è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regione”.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- **individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;**
- **stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;**
- **dette prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;**

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:

- a. per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;**
- b. per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;**
- c. relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.**

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di– riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

“interventi di restauro e risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

“interventi di ristrutturazione”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

“interventi di nuova costruzione”, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:

- 1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);**

2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale 4 alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale;
 7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- “piena di riferimento”, l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;
- “aree fluviali”, le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;
- “coltivazioni arboree”, piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due- metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;
- “coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
- “infrastrutture a rete”, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;
- “preesistenze nelle aree fluviali”, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano.

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata);

P2 (pericolosità media); P1 (pericolosità moderata);

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale)
elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato);

R3 (rischio elevato);

R2 (rischio medio);

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e per le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d. costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perlagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.

4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell'innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle

esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;

c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;

d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;

e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;

f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

g. infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;

h. infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

i. interventi di demolizione senza ricostruzione;

j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;

- l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;*
 - m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;*
 - n. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;*
 - o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;*
 - p. opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;*
 - q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;*
 - r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;*
 - s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti; t. opere a verde.*
- 2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.*

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;*
- b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;*
- c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;*
- d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;*
- e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;*
- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;*
- g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.*

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta

relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (8/02/2017) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale.

2. Le presenti norme relative al Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione (8/02/2017).

F) TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee.

G) INVARIANZA IDRAULICA

La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.

Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

Tabella riassuntiva di compatibilita' idraulica

Sito di variante n.	SUPERFICIE (MQ.)	$\Psi_{prevariante}$	$\Psi_{VARIANTE}$	Tempo di corrivazione (t_c) – minuti	Durata di pioggia critica (t_{CR})	Volume di invaso stimato con il metodo cinematico o della corrivazione (m^3 .)	Volume di invaso stimato con il metodo delle sole piogge (m^3 .)
7	1546	0.10	0.52	15.76	73	43	45
9	707	0.50	0.80	11.52	10	7	8
10	2918	0.10	0.29	20.36	42	30	35
14	2291	0.10	0.24	18.47	29	15	22
16	4655	0.10	0.39	24.59	76	93	92
18	1091	0.10	0.66	13.70	89	43	44
19	5621	0.10	0.80	26.54	224	412	318
22	547	0.10	0.66	10.39	67	19	21
23	8709	0.30	0.52	31.69	31	100	99
24	1476	0.30	0.66	15.47	21	23	20
26	4130	0.10	0.52	23.42	108	136	125
27	1111	0.10	0.52	13.80	64	29	32
28	3337	0.10	0.52	21.49	99	106	100
30	954	0.10	0.52	12.99	60	24	27
31	2072	0.10	0.52	17.73	82	61	62
32	574	0.10	0.66	10.60	68	20	22
33	3587	0.10	0.66	22.13	143	175	153
34	2086	0.20	0.66	17.78	43	53	56
35	3740	0.10	0.52	22.50	104	121	112
36	1585	0.10	0.52	15.92	74	44	46
37	1186	0.10	0.66	14.17	92	48	49

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA CON LE PRESCRIZIONI NORMATIVE PREVISTE,
RIFERITA A CIASCUNA DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE**

- L'area 1 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 2 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 3a risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 3b risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 4 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 5 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 6 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 7 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 8 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 9 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 10 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 11 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 12 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 13 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 14 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 15 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 16 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "D", "F" e "G".
- L'area 17 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 18 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 19 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 20 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 21 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "E" (pericolosità geologica media P2), "F" e "G".
- L'area 22 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 23 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F" e "G".

- L'area 24 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "D", "E" (pericolosità idraulica bassa P1), "F" e "G".
- L'area 25 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 26 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 27 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 28 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 29 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 30 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 31 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F" e "G".
- L'area 32 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 33 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 34 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 35 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 36 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F" e "G".
- L'area 37 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F" e "G".
- L'area 38 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F" e "G".
- L'area A risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area B risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area B risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".